

**AVV. TIZIANA ROTONDO**

Via Pace-Giammoro n. 156  
98042 PACE DEL MELA (ME)  
Tel. 349/6792928 – FAX 090/9384346  
Pec: [tizianarotondo@pec.giuffre.it](mailto:tizianarotondo@pec.giuffre.it)  
e-mail: [avvtizianarotondo@gmail.com](mailto:avvtizianarotondo@gmail.com)

**AVV. GIANLUCA PANTANO**

VIA G. SPAGNOLO COMPL. SAGITTARIO  
98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
Tel. 338/3764652 – FAX 090/9706526  
PEC : [gianluca.pantano@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:gianluca.pantano@cert.ordineavvocatibarcellona.it)  
e-mail: [gianluca.pantano@virgilio.it](mailto:gianluca.pantano@virgilio.it)

**TRIBUNALE DI MESSINA****- SEZIONE LAVORO -****RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART.700 CPC****con richiesta di autorizzazione alla notifica per p.p. ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della **Prof.ssa Cristiana Bertolone**, nata a Milazzo il 16.12.1973, residente in Barcellona P.G. (ME), Via Papa Giovanni XXIII n. 163, CF: BRTCST73T56F206N, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Tiziana Rotondo (C.F.: RTNTZN79B57F206T), PEC: [tizianarotondo@pec.giuffre.it](mailto:tizianarotondo@pec.giuffre.it) (censita su REGINDE), e dell'Avv. Gianluca Pantano (CF: PNTGLC71B21F158N) PEC: [gianluca.pantano@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:gianluca.pantano@cert.ordineavvocatibarcellona.it) (censita su REGINDE), dai quali è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente per procura rilasciata su foglio separato, dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ai sensi degli artt. 83 comma III c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata: [tizianarotondo@pec.giuffre.it](mailto:tizianarotondo@pec.giuffre.it) e [gianluca.pantano@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:gianluca.pantano@cert.ordineavvocatibarcellona.it)

**- ricorrente-****CONTRO**

1. **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
2. **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (C.F.:80018500829)**, in persona del Direttore Generale p.t.. con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;



3. **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato ex *lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

**- resistenti -**

### **E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti inseriti nella classe di concorso A022 delle graduatorie GPS seconda fascia per l'anno scolastico 2022/2023

### **PER LA DISAPPLICAZIONE, NEI LIMITI DI INTERESSE DI CUI INFRA,**

del Decreto n. 0022550 del 27.09.2022 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina

### **FATTO**

La Prof.ssa Cristiana Bertolone esercita la professione di insegnante precaria nella scuola da svariati anni.

La ricorrente in data 12.08.2022 ha presentato domanda per la scelta delle sedi per l'anno scolastico 2022/2023, domanda assunta al protocollo al n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8659793.12-08-2022, nella quale ha indicato come preferenze le seguenti sedi nella provincia di Messina:

- 1) A022 SCUOLA MEMM82401N (I.C. D'Alcontres - Barcellona P.G.) ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 2) A022 SCUOLA MEMM842017 (I.C. Marconi - Pace del Mela), ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 3) A022 SCUOLA MEMM827015 (I.C. Bastiano Genovese – Barcellona P.G.) ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 4) A022 SCUOLA MEMM82501D (I.C. Foscolo – Barcellona P.G.) ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;



- 5) A022 COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 6) A022 SCUOLA MEMM88101T (I.C. Verga – Barcellona P.G.) ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 7) A022 COMUNE MILAZZO, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 8) A022 COMUNE MERI', ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 9) A022 COMUNE TERME VIGLIATORE, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 10) A022 COMUNE GUALTIERI SICAMINO', ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 11) A022 COMUNE FALCONE, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 12) A022 COMUNE CASTROREALE, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 13) A022 COMUNE SAN FILIPPO DEL MELA, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 14) A022 COMUNE SANTA LUCIA DEL MELA, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 15) A022 COMUNE RODI' MILICI; ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 16) A022 COMUNE FURNARI, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 17) A022 COMUNE OLIVERI, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 18) A022 SCUOLA MEMM82401N, (I.C. D'Alcontres - Barcellona P.G.) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.; Compl. diverso ins.; Compl. nel comune;
- 19) A022 SCUOLA MEMM88101T (I.C. Verga Barcellona P.G.) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.; Compl. diverso ins.; Compl. nel comune;



- 20) A022 SCUOLA MEMM827015 (I.C. Bastiano Genovese – Barcellona P.G.) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.; Compl. diverso ins.; Compl. nel comune;
- 21) A022 SCUOLA MEMM82501D (I.C. Foscolo Barcellona P.G.) SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.; Compl. diverso ins.; Compl. nel comune;
- 22) A022 COMUNE FONDACHELLI FANTINA, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 23) A022 COMUNE VENETICO, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 24) A022 COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.; Compl. diverso ins.; Compl. nel comune;
- 25) A022 COMUNE PACE DEL MELA, SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17;
- 26) A022 COMUNE MILAZZO, SPEZZONE ORE MIN:7; ORE MAX:17; Compl. stesso ins.; Compl. diverso ins.; Compl. nel comune;
- 27) A022 COMUNE PATTI, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 28) A022 COMUNE LIPARI, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;**
- 29) A022 COMUNE ROMETTA, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 30) A022 COMUNE SAPONARA, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 31) A022 COMUNE MALFA, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 32) A022 COMUNE CAPO D'ORLANDO, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE;
- 33) A022 COMUNE MESSINA, ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.

La ricorrente giusto Decreto n. m\_pi.AOOUSPME.REGISTROUFFICIALE.U.0019024 del 26.08.2022 è stata inserita nella graduatoria GPS – seconda fascia – per più classi di concorso, e le è stato assegnato un punteggio pari **a 58 punti.**

In virtù del punteggio assegnato la ricorrente riveste le seguenti posizioni:

- **Nella Classe di concorso A022 riveste la posizione 186;**
- ✓ Nella Classe di concorso A018 riveste la posizione 210;
- ✓ Nella Classe di concorso A019 riveste la posizione 104.



Si precisa che l'attribuzione degli incarichi nelle graduatorie GPS è stata regolata dal D.M. n. 112 del 06.05.2022.

In virtù del punteggio posseduto, e della posizione ricoperta, la ricorrente aspirava ad ottenere un incarico annuale fino al termine dell'attività didattica ed in particolare nel secondo turno di nomine del 27.09.2022 (Decreto n. 0022550 del 27.09.2022).

Inaspettatamente, in nessuno dei turni di nomina la ricorrente riceveva alcun incarico; di contro, però, venivano nominati **nella classe di concorso A022** - nelle stesse sedi indicate dalla ricorrente - alcuni docenti con un punteggio inferiore a quello posseduto dalla stessa e collocati in graduatoria in posizione inferiore.

Più precisamente:

- **nel secondo turno di nomine** (Decreto n. 0022550 del 27.09.2022) nella classe di concorso A022 sono stati nominati i seguenti docenti:
  - posizione n. 193 punteggio posseduto 55,5 (sede di servizio presso l'istituto comprensivo statale di Lipari S. Lucia, sede di lavoro Vulcano -MEMM81702G- fino al termine delle attività didattiche);
  - posizione n. 212 punteggio posseduto 52,5 (sede di servizio presso l'istituto comprensivo statale di Lipari S. Lucia, sede di lavoro Vulcano -MEMM81702G- fino al termine delle attività didattiche).
- Emerge *ictu oculi* evidente che sono stati assegnati incarichi annuali nelle stesse sedi indicate dalla ricorrente, ad aspiranti docenti posti in posizione notevolmente inferiore rispetto alla Prof.ssa Bertolone che, conseguentemente, a tutt'oggi è disoccupata e senza lavoro.

Con pec del 30.09.2022 a firma dell'Avv. Pantano, assunta al protocollo in pari data al n. 23017 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPME, la ricorrente ha richiesto chiarimenti in merito alle nomine effettuate in virtù del Decreto n. 0022550 del 27.09.2022, chiedendone la rettifica in autotutela (Doc. 11).

Tale nota è rimasta senza esito.



\*\*\*

La ricorrente, in virtù del punteggio posseduto (**n. 58 punti**) e della posizione rivestita in graduatoria nella classe di concorso A022 (**posizione n. 186**) ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 nella predetta classe di concorso in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda presentata in data 12.08.2022, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' MANIFESTA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 – 51 -97 COSTITUZIONE**

Il decreto n. 0022550 del 27.09.2022 è illegittimo e va disapplicato.

Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato le modalità per la procedura di conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2022/2023.

Più precisamente, è stata prevista l'assegnazione degli incarichi agli aspiranti docenti tramite una procedura informatizzata, affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. La ricorrente Prof.ssa Bertolone possedeva tutti i requisiti per l'attribuzione di una delle sedi indicate nella domanda del 12.08.2022; difatti:

- è una docente in possesso di regolare titolo di accesso per la classe di concorso A022 (doc.ti 2 e 3);
- ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e di istituto (GPS) nella classe di concorso A022 della Provincia di Messina per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (doc. 4);



- a seguito della pubblicazione delle predette GPS, avvenuta in data 26.08.22, è stata collocata in seconda fascia, posizione n. 186 con punti 58 per la classe di concorso A022 (doc.ti 5 e 6);
- ha indicato nella domanda come preferenze per le chiamate GPS n. 33 sedi ambite ai fini del conferimento delle supplenze (doc. 7);
- tra le sedi scelte, nell'ambito della classe di concorso A022, veniva espressamente indicata, alla posizione n. 28), il COMUNE di LIPARI;
- in tale comune, tra gli altri, ha sede l'Istituto Comprensivo Statale Lipari "S. Lucia" con plessi di lavoro, per la scuola secondaria di primo grado, in Santa Lucia (cod. mecc. MEMM81701E) e Vulcano (cod. mecc. MEMM81702G);
- con il Decreto n. 0022550 del 27.09.2022 venivano assegnate, nella classe di concorso A022, due supplenze annuali presso l'Istituto Comprensivo Statale Lipari "S. Lucia" con plesso di lavoro in Vulcano (cod. mecc. MEMM81702G);
- nonostante ciò, in seguito alla pubblicazione del citato bollettino di conferimento delle nomine del 27.09.2022, la ricorrente non è stata destinataria di alcuna nomina relativa alle classi di concorso ed alle sedi da lei indicate, ed in particolare, per quanto eccepito in questa sede, nella classe di concorso A022, mentre, al contempo, altri docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla sua hanno ottenuto incarichi nelle sedi di supplenza da lei indicate (doc.ti 8 e 9).

**Orbene, l'illegittima attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente ad aspiranti docenti posti in posizione peggiore rispetto a quella rivestita dalla stessa è indubbiamente derivata da un errore del sistema basato sull'algoritmo di cui al DM 112/2022.**

**Difatti, è indubbio che l'ordine in cui devono essere esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal punteggio più alto posseduto dal docente nella graduatoria GPS.**



Nella fattispecie ciò non è avvenuto a causa di una problematica del sistema informatico dell'algoritmo utilizzato nella procedura di assegnazione delle sedi.

La Giurisprudenza amministrativa è conforme nel ritenere l'ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare alcuni elementi di minima garanzia, e precisamente:

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

(*ex plurimis* Consiglio di Stato, Sentenze nn. 2270/2019; 8472/2019; 881/2020).

Nel caso di specie, i richiesti elementi di garanzia non sono stati assicurati, anzi sono stati completamente disattesi.

Si è giunti, difatti, alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare alcuna ragionevole motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti, come nella fattispecie alla ricorrente Prof.ssa Bertolone, che invece possedevano un punteggio maggiore e che avevano richiesto la medesima sede.

Nel caso che ci riguarda, tale comportamento è espressione di eccesso di potere, sotto diversi concorrenti profili: difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, iniquità e contraddittorietà.

Inoltre è evidente la disparità di trattamento perpetrata ai danni di aspiranti docenti aventi punteggio maggiore, in violazione ai principi generali dell'ordinamento, tutelati a livello apicale dalla Costituzione, così come risulta palese la violazione dei





richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con **punteggio più alto** sulla base della singola **graduatoria**.

Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione della ricorrente nel decreto di nomina n. 0022550 del 27.09.2022 sia dovuta ad un **errore del sistema informatico** e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

È, pertanto, pacifico che gli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente sono stati illegittimamente assegnati a docenti con punteggi e posizioni inferiori alla Prof.ssa Bertolone per un evidente errore del sistema basato sull'algoritmo.

Sul punto si sono recentissimamente pronunciati il Tribunale di Velletri con l'ordinanza 5211 del 07.12.2022, nonché il Tribunale di Cagliari con l'ordinanza n. cron. 12825/2022 del 07.12.2022 che hanno dichiarato l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione nell'assegnazione delle supplenze annuali per l'anno scolastico 2022/2023 ed hanno ordinato al Ministero l'attribuzione ai ricorrenti di un incarico a tempo determinato.

\*\*\*\*\*

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti.

**Sul fumus boni juris:** è giurisprudenza costante l'aver affermato l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione per l'assegnazione delle supplenze nell'anno scolastico 2022/2023 (ex plurimis Tribunale di Velletri, ordinanza



cautelare 5211/2022, Tribunale di Cagliari ordinanza cautelare n. cron. 12825/2022 del 07.12.2022), algoritmo che illegittimamente ha assegnato supplenze annuali a docenti aventi punteggi inferiori alla ricorrente e collocati in posizioni inferiori alla stessa.

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione che ha determinato una disparità di trattamento fra docenti.

La ricorrente è stata illegittimamente scavalcata nell'assegnazione delle supplenze annuali (per la classe di concorso A022) nelle sedi dalla stessa indicate da docenti con punteggio inferiore collocati in posizione inferiore.

**Sul *periculum in mora*:** In ordine al *periculum in mora*, anzitutto si rileva l'assorbimento del *fumus boni juris sul periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus bonis juris*.

In ogni caso si osserva che la concessione della misura cautelare eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo alla ricorrente che a tutt'oggi è disoccupata (vedasi attestazione estratta dal sito NoiPA consultazione Contratti – Doc. 12) – considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di avere assegnata una sede di supplenza per l'anno scolastico in corso (2022/2023).

Inoltre, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, perché si consentirebbe agli altri docenti posti in posizione più bassa nelle graduatorie di



ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose anche in vista di successive graduatorie. Difatti, gli effetti del pregiudizio che sta già subendo la ricorrente sono destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, anche illegittimamente, e chi – come la ricorrente – è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA per la determinazione delle modalità di notifica ex art 151 c.p.c.**

- VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra ricorrente ed il MIM;
- RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;
- RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;
- RITENUTO che la notifica — notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;
- RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente; il ricorrente

**Si chiede** all'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIM ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

\*\*\*\*\*

Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di un'udienza di comparizione, voglia accogliere le seguenti



## CONCLUSIONI

1. **In via preliminare**, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIUR;
2. **In via cautelare**, giusta istanza ex art. 700 cpc , previa fissazione di un'udienza per la discussione ovvero inaudita altera parte, accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, per l'effetto, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione, previa disapplicazione del decreto n. 0022550 del 27.09.22 di conferimento di incarichi per l'anno scolastico 2022/2023 nella parte in cui assegna incarichi nella classe di concorso A022 dichiarando la Prof.ssa Cristiana Bertolone ad essere preferita ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 58 punti e che ricoprono la posizione successiva alla 186 in base al proprio punteggio in graduatoria;
4. **Nel merito**: Ritenere e dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso;
5. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o provvedimenti;
6. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del decreto n. 0022550 del 27.09.22 di conferimento incarichi per l'anno scolastico 2022/2023 relativamente alla classe di concorso A022 dichiarando la ricorrente Prof.ssa Bertolone ad essere preferita ai docenti nominati con punteggio inferiore a 58 punti e che ricoprono la posizione successiva alla 186 in base al proprio punteggio in graduatoria;
7. Con vittoria di spese e compensi.



Si allegano:

- 1) Procura alle liti;
- 2) certificato di Laurea;
- 3) certificazione 24 cfu;
- 4) domanda inserimento graduatoria II fascia delle GPS della scuola secondaria di II grado e di I grado;
- 5) Decreto n. m\_pi.AOOUSPME.REGISTROUFFICIALE.U.0019024 del 26.08.2022;
- 6) GRADUATORIA\_PROVINCIALE\_MM-2\_\_26082022;
- 7) Domanda informativa nomina supplenze;
- 8) Decreto n. m\_pi.AOOUSPME.REGISTROUFFICIALE.U.0022550 del 27.09.22;
- 9) Bollettino secondo turno di nomine;
- 10) copia O.M. 112/22;
- 11) Lett. richiesta chiarimenti e/o rettifica in autotutela del Decreto n. 0022550 del 27.09.2022 a firma dell'Avv. Pantano, inviata con pec del 30.09.2022 ed assunta al protocollo in pari data al n. 23017 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPME;
- 12) attestazione estratta dal sito NoiPA consultazione Contratti;
- 13) autocertificazione reddituale per esenzione C.U.
- 14) Carta d'Identità.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente, unitamente al nucleo familiare, non supera i limiti di reddito previsti dalla normativa vigente come da dichiarazione in atti allegata (doc. 13 e 14).

Barcellona P.G. (ME), lì 11/01/23

F.to digitalmente

**Avv. Tiziana Rotondo**

**Avv. Gianluca Pantano**

